

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2026.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale a favore di varie amministrazioni. (26A04116) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 13 luglio 2026.

Adozione del Piano olivicolo italiano 2026-2030. (26A04173) Pag. 22

DECRETO 3 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio Roma DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Roma». (26A04038) ... Pag. 23

Ministero della salute

DECRETO 16 giugno 2026.

Istituzione, presso il Ministero della salute, di una Banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo. (26A04084) Pag. 25

DECRETO 31 luglio 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», in Milano, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia - pneumologia». (26A04085) Pag. 31

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 22 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Mediterranea cooperativa sociale», in Pesaro, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03931) Pag. 32



DECRETO 27 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sant'Anna società cooperativa sociale in liquidazione», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03932)..... *Pag.* 33

DECRETO 27 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Viola società cooperativa sociale - O.n.l.u.s. in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03933)..... *Pag.* 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 agosto 2026.

Rettifica della determina AIFA n. 814/2026 del 12 giugno 2026 di inserimento del medicinale Regorafenib (Stivarga) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento. (Determina n. 1140/2026). (26A04174)..... *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Wegovy» (26A03963)..... *Pag.* 38

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Drovelis» (26A03964)..... *Pag.* 38

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nustendi» (26A03965)..... *Pag.* 39

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nilemdo» (26A03966)..... *Pag.* 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e ezetimibe, «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc». (26A04010)..... *Pag.* 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cromo cloruro esaidrato, rame cloruro diidrato, cloruro ferrico esaidrato, manganese cloruro tetraidrato, potassio ioduro, sodio fluoruro, sodio molibdato diidrato, sodio selenito anidro, zinco cloruro, «Trosarum». (26A04011)..... *Pag.* 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril arginina, indapamide, «Perindopril e Indapamide Mylan». (26A04012)..... *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozex» (26A04066)..... *Pag.* 42

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daktarin» (26A04067)..... *Pag.* 43

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Colli Euganei». (26A04037).... *Pag.* 43

Ministero dell'interno

Individuazione delle modalità di realizzazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari di cui ai decreti 10 aprile e 23 aprile 2026, per i quali il Ministero dell'interno è stato individuato come amministrazione centrale competente. (26A04176)..... *Pag.* 44

Ministero dell'università e della ricerca

Ripartizione dei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai laureati appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401. (26A04175)..... *Pag.* 44

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 gennaio 2026. (26A04086)..... *Pag.* 44

Approvazione delle modifiche al regolamento per l'assegnazione di sussidi a sostegno della genitorialità adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 6/IIAN in data 30 novembre 2025. (26A04087)..... *Pag.* 44

Approvazione della delibera n. 150/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 9 settembre 2025. (26A04088)..... *Pag.* 45

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 gennaio 2026. (26A04089)..... *Pag.* 45

Ministero delle imprese e del made in Italy

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Europrogramme Fiduciaria S.p.a.», in Milano. (26A04008)..... *Pag.* 45

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Fidiger S.p.a. revisione ed organizzazione aziendale», in breve «Fidiger S.p.a.», in Milano. (26A04009)..... *Pag.* 45



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2026.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale a favore di varie amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto l'art. 1, comma 823, della citata legge n. 207 del 2024, il quale dispone che «All'art. 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di venti dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la percentuale ivi prevista è pari al 75 per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente»»;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il quale dispone che «All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.»»;

Tenuto conto che l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del citato comma 4 hanno una validità non superiore a tre anni, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025 che ha previsto che, nell'ottica di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa in relazione alla disciplina transitoria introdotta dal citato art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ai fini dell'effettivo esercizio delle «facoltà assunzionali (...) relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024», si debba tener conto della data di pubblicazione del bando per il reclutamento del personale ovvero della data di adozione del decreto con cui la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) è autorizzata a bandire il corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2025 che ha previsto che la validità triennale delle facoltà assunzionali derivanti da leggi speciali sprovviste di un termine espresso di decadenza decorre dall'entrata in vigore del provvedimento che le ha stabilite, e che, in fase di prima applicazione, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

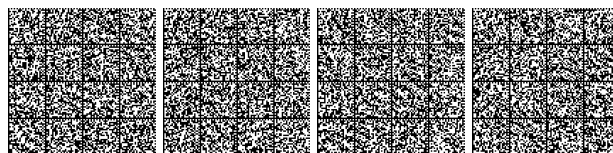
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e, in particolare, l'art. 6, il



quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 209 - del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 215 del 14 settembre 2022;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;

Vista la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 15 gennaio 2025, recante «Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto l'art. 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata di analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dell'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbli-



che amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti, dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 dicembre 2025, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a indire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di sessantuno dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni pubbliche (12° corso-concorso);

Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

Visti i commi 126 e 127 del richiamato art. 1 della legge n. 207 del 2024, che modificano il regime finanziario delle procedure di mobilità volontaria, prevedendo, con riferimento alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (1° gennaio 2025), che agli oneri derivanti all'acquisizione di personale per mobilità si provveda nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione disponibili a legislazione vigente;

Visto l'art. 30, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che dispone «A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a dieci unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in

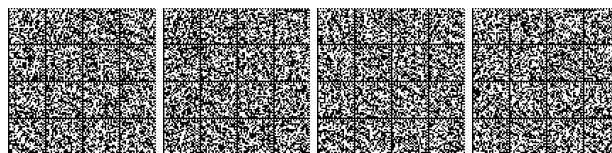
cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'art. 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato art. 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»

Ritenuto che la percentuale minima del 15 per cento delle facoltà assunzionali da destinare alle procedure di mobilità, ai sensi del medesimo art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è determinata con riferimento alle facoltà assunzionali relative all'annualità 2026, calcolate sulla base delle cessazioni intervenute nell'anno 2025, e che della medesima percentuale deve essere tenuto conto anche in sede di eventuali rimodulazioni delle predette facoltà assunzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto la «Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021,



ed, in particolare, l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (*omissis*). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2022-2024, ed in particolare l'art. 19, che modifica l'art. 18, comma 6, del CCNL 9 maggio 2022, prevedendo la proroga al 30 giugno 2026 della facoltà di effettuare le progressioni tra le aree ivi disciplinate;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28, comma 1, come modificato dall'art. 1 della legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui «l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'art. 35, comma 4-ter»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28, comma 1-ter, secondo cui «Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolare modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto

o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti»;

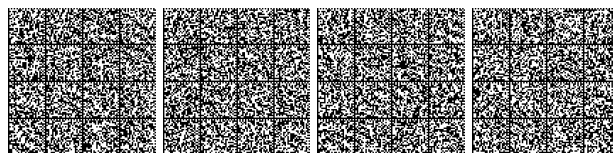
Visto il più volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 35, comma 4-ter, inserito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui «Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'art. 28, nonché le riserve previste all'art. 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.»;

Ritenuto che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate;

Visto l'art. 4, comma 1, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le ammi-



nistrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2024 e 2025, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora effettuate e quelli da sostenere per le assunzioni relative agli anni 2025 e 2026, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Tenuto conto, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle norme in deroga che hanno disposto incrementi delle medesime a favore di singole amministrazioni;

Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2025, n. 8, recante «Indicazioni operative in merito alla riduzione del *turn over* per l'anno 2025 prevista dall'art. 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"»;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, avente ad oggetto «richiesta di parere in merito al finanziamento delle progressioni verticali di cui all'art. 18 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 otto-

bre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabelle 1, 2 e 3 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per le unità di personale indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Avvocatura generale dello Stato

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

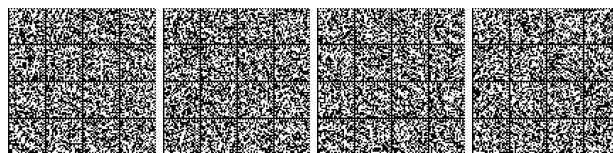
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad indire procedure di recluta-



mento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 8, 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero della giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili

1. Il Ministero della giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

Ministero della cultura

1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia delle entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

Agenzia italiana per la gioventù

1. L'Agenzia Italiana per la gioventù è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

Istituto nazionale della previdenza sociale

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16.

Parco nazionale dell'Appennino lucano, Val d'Agri Lagonegrese

1. Il Parco nazionale dell'Appennino lucano, Val d'Agri Lagonegrese è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

Parco nazionale della Maiella

1. Il Parco nazionale della Maiella è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Parco nazionale della Val Grande

1. Il Parco nazionale della Val Grande è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Art. 19.

*Parco nazionale geominerario storico
e ambientale della Sardegna*

1. Il Parco nazionale geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

*Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino meridionale*

1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 25 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21.

Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

1. L'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22.

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, o all'utilizzazione del *budget* residuo, ovvero alla modifica delle modalità di reclutamento, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP. Tale richiesta di rimodulazione deve contenere, per esigenze istruttorie e di monitoraggio della spesa pubblica, la comunicazione del numero (e delle rispettive qualifiche) delle unità di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente provvedimento che sono state effettivamente assunte alla data di presentazione della predetta richiesta di rimodulazione. La medesima richiesta sarà valutata dalle citate amministrazioni vigilanti nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite al concorso unico. Con la medesima richiesta di rimodulazione le amministrazioni provvedono a compensare l'eventuale maggior onere derivante dal riconoscimento del differenziale stipendiale al personale trasferito nei propri ruoli, a conclusione dei processi di mobilità volontaria, sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, secondo i criteri fissati dall'art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023 (rubricato «Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale»).

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate e non temporanee necessità organizzative, adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti, resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, altresì, subordinate alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni e al rispetto dei limiti complessivi di spesa di ogni amministrazione, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge, anche tenendo conto degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis* e comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del personale assegnato in comando. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali relative agli anni 2025 e 2026 autorizzate con il presente decreto hanno una validità di tre anni e alla scadenza di tale termine non possono essere prorogate.

6. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 dicembre 2026 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente sostenuta.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2026

*Per Il presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2202



Tabella 1
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale togato anno 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Consiglio di Stato	€ 2.328.358,29	Consigliere	2	concorso pubblico	230.156,65	460.313,30 €	€ 1.279.257,47
		Referendari	4	concorso pubblico	€ 147.196,88	€ 588.787,52	
		Totale unità	6		Totale oneri	€ 1.049.100,82	

Tabella 2
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale togato anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Consiglio di Stato	€ 2.079.478,98	Referendari	2	concorso pubblico	€ 147.196,88	€ 294.393,76	€ 1.785.085,22
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 294.393,76	

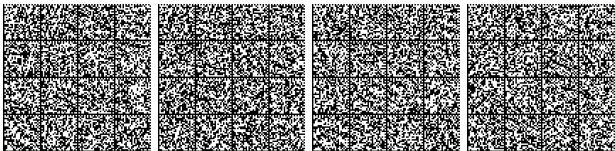


Tabella 3
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Consiglio di Stato	€ 2.075.049,46	Dirigenti di II fascia	1	XII corso concorso SNA	€ 75.883,40	€ 75.883,40	€ 33.798,85
		Area funzionari	21	scorrimento graduatoria concorso Ripam	€ 40.603,21	€ 852.667,41	
		Area funzionari	2	mobilità	€ 40.603,21	€ 81.206,42	
		Area assistenti	24	scorrimento graduatoria concorso Ripam	€ 33.273,98	€ 798.575,52	
		Area assistenti	7	mobilità	€ 33.273,98	€ 232.917,86	
		Totale unità	55		Totale oneri	€ 2.041.250,61	

Tabella 4
Consiglio di Stato

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2026-2027-2028			
Amministrazione	Qualifiche	Modalità assunzionale	Posti
Consiglio di Stato	Consigliere	concorso pubblico	1
	Referendari	concorso pubblico	8
	Totale		9



Tabella 5

Avvocatura Generale dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Avvocatura Generale dello Stato	€ 2.873.874,79	Area Elevate professionalità	3	concorso pubblico	€ 93.670,32	€ 281.010,96	€ 274.309,55
		Area Elevate professionalità	3	progressione tra le aree	€ 53.067,11	€ 159.201,33	
		Area funzionari	22	scorrimento graduatorie	€ 40.603,21	€ 893.270,62	
		Area funzionari	5	mobilità	€ 40.603,21	€ 203.016,05	
		Area assistenti	24	scorrimento graduatorie	€ 33.273,98	€ 798.575,52	
		Area assistenti	7	mobilità	€ 33.273,98	€ 232.917,86	
		Area operatori	1	procedura di reclutamento ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001	€ 31.572,90	€ 31.572,90	
		Totale unità* di cui n. 3 progressioni tra le aree	65		Totale oneri	€ 2.599.565,24	

Tabella 6

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	€ 241.558,56	Dirigente di II fascia	1	concorso pubblico	€ 69.890,04	69.890,04 €	€ 76.805,16
		Area assistenti	3	scorrimento graduatorie	€ 31.621,12	€ 94.863,36	
		Totale unità	4		Totale oneri	€ 164.753,40	

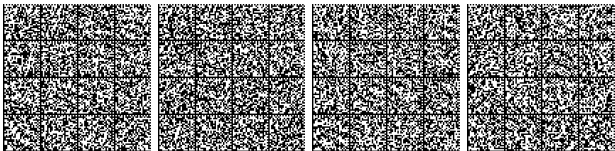


Tabella 7
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale della carriera diplomatica, dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	€ 13.121.160,08	Dirigente II fascia	1	XII corso concorso SNA	€ 69.890,04	€ 69.890,04	€ 10.919.359,40
		Dirigente II fascia	2	scorrimento graduatoria concorso Ripam	€ 69.890,04	€ 139.780,08	
		Area assistenti	63	mobilità	€ 31.621,12	€ 1.992.130,56	
		Totale unità	66		Totale oneri	€ 2.201.800,68	

Tabella 8
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione personale dirigenziale generale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ruolo Agricoltura	€ 178.360,50	Dirigente I fascia	1	concorso pubblico	€ 89.180,25	€ 89.180,25	€ 89.180,25
		Totale unità	1		Totale oneri	€ 89.180,25	



Tabella 9
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ruolo Agricoltura	€ 1.172.077,38	Dirigente II fascia	2	XII corso concorso SNA	€ 69.890,04	€ 139.780,08	€ 93.721,05
		Area funzionari	9	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 345.623,22	
		Area assistenti	8	concorso pubblico	€ 31.621,12	€ 252.968,96	
		Area assistenti	6	mobilità	€ 31.621,12	€ 189.726,72	
		Area operatori	5	avviamento tramite centri per l'impiego ex art. 16 L. 56/1987	€ 30.051,47	€ 150.257,35	
		Totale unità	30		Totale oneri	€ 1.078.356,33	

Tabella 10
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione personale non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ruolo ICQRF	€ 1.236.303,47	Area funzionari	22	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 844.856,76	€ 11.993,27
		Area assistenti	12	mobilità	€ 31.621,12	€ 379.453,44	
		Totale unità	34		Totale oneri	€ 1.224.310,20	

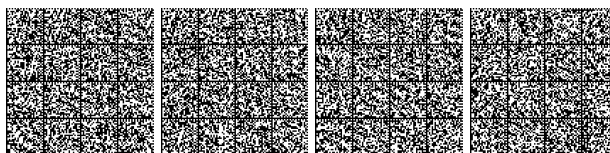


Tabella 11
Ministero dell'Interno

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% del personale della carriera prefettizia, del personale dirigenziale non generate e del personale non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'Interno	€ 39.597.100,42	Dirigenti di II fascia	2	XIII corso-concorso SNA	€ 69.890,04	€ 139.780,08	€ 27.107,23
		Area Elevate professionalità	25	concorso pubblico	€ 89.332,57	€ 2.233.314,25	
		Area Elevate professionalità	25	progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001	€ 50.929,99	€ 1.273.249,75	
		Area funzionari	378	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 14.516.175,24	
		Area funzionari	100	mobilità	€ 38.402,58	€ 3.840.258,00	
		Area assistenti	347	concorso pubblico	€ 31.621,12	€ 10.972.528,64	
		Area assistenti	200	mobilità	€ 31.621,12	€ 6.324.224,00	
		Area operatori	9	concorso pubblico	€ 30.051,47	€ 270.463,23	
		Totale unità* di cui n. 25 progressioni tra le aree	1.086		Totale oneri	€ 39.569.993,19	

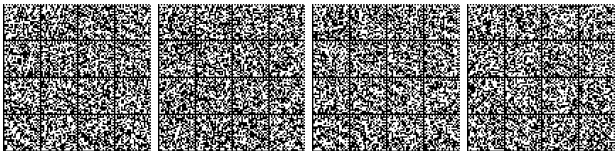


Tabella 12
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 2.265.407,82	Dirigente di II fascia	1	XIII Corso-concorso SNA	€ 69.890,04	€ 69.890,04	€ 0,00
		Dirigente di II fascia	1	scorrimento graduatorie	€ 69.890,04	€ 69.890,04	
		Area funzionari	37	scorrimento graduatorie	€ 38.402,58	€ 1.420.895,46	
		Area funzionari	6	mobilità	€ 38.402,58	€ 230.415,48	
		Area assistenti	11	scorrimento graduatorie	€ 31.621,12	€ 347.832,32	
		Area assistenti	4	mobilità	€ 31.621,12	€ 126.484,48	
		Totale unità	60		Totale oneri	€ 2.265.407,82	

Tabella 13
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	€ 2.014.514,30	Area funzionari	13	mobilità	€ 38.402,58	€ 499.233,54	€ 1.126.682,60
		Area funzionari	19	progressioni tra le aree (art. 52 d.lgs 165/2001)	€ 6.781,46	€ 128.847,74	
		Area funzionari	50	concorso pubblico (art. 2, comma 2, d.l. n. 25/2025) a titolo ricognitivo			
		Area funzionari	1	ricostituzione rapporto di lavoro	€ 38.402,58	€ 38.402,58	
		Area assistenti	7	mobilità	€ 31.621,12	€ 221.347,84	
		Totale unità* di cui n. 19 progressioni tra le aree e a cui aggiungere n. 50 assunzioni a titolo ricognitivo	40		Totale oneri	€ 887.831,70	

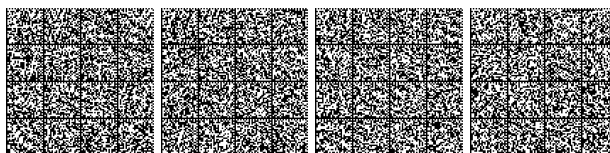


Tabella 14
Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale Archivi Notarili	€ 757.786,44	Dirigenti di II fascia	2	mobilità	€ 69.890,04	€ 139.780,08	€ 10.423,62
		Area funzionari	1	mobilità	€ 38.402,58	€ 38.402,58	
		Area assistenti	1	scorrimento graduatoria	€ 31.621,12	€ 31.621,12	
		Area assistenti	17	mobilità	€ 31.621,12	€ 537.559,04	
		Totale unità	21		Totale oneri	€ 747.362,82	

Tabella 15
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità	€ 6.015.730,95	Dirigenti di II fascia	2	XII corco concorso SNA	€ 69.890,04	€ 139.780,08	€ 793.232,73
		Dirigenti di II fascia	1	mobilità	€ 69.890,04	€ 69.890,04	
		Dirigenti di II fascia	1	scorrimento graduatoria	€ 69.890,04	€ 69.890,04	
		Dirigenti Penitenziari	2	scorrimento graduatoria	€ 62.432,84	€ 124.865,68	
		Area funzionari	13	mobilità	€ 38.402,58	€ 499.233,54	
		Area funzionari	54	scorrimento graduatoria	€ 38.402,58	€ 2.073.739,32	
		Area assistenti	13	mobilità	€ 31.621,12	€ 411.074,56	
		Area assistenti	58	scorrimento graduatoria	€ 31.621,12	€ 1.834.024,96	
		Totale unità	144		Totale oneri	€ 5.222.498,22	

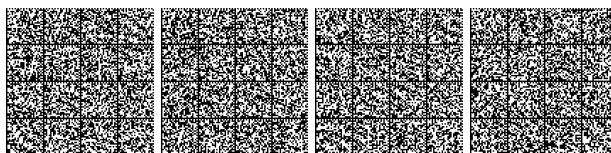


Tabella 16
Ministero della cultura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della cultura	€ 17.796.090,05	Dirigente II Fascia	5	concorso pubblico Ripam	€ 69.890,04	€ 349.450,20	€ 1.519.647,80
		Dirigente II Fascia	1	scorrimento graduatorie	€ 69.890,04	€ 69.890,04	
		Dirigente II Fascia	3	mobilità	€ 69.890,04	€ 209.670,12	
		Area funzionari	50	scorrimento graduatorie	€ 38.402,58	1.920.129,00 €	
		Area funzionari	53	mobilità	38.402,58	2.035.336,74 €	
		Area assistenti	350	scorrimento graduatorie	€ 31.621,12	11.067.392,00 €	
		Area assistenti	15	mobilità	€ 31.621,12	474.316,80 €	
		Area operatori	5	procedura di reclutamento ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 165/2001	€ 30.051,47	150.257,35 €	
		Totale unità	482		Totale oneri	€ 16.276.442,25	



Tabella 17

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazioni di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia delle dogane e dei monopoli	€ 17.020.197,80	Dirigenti di II fascia	3	X corso concorso SNA	€ 69.890,04	€ 209.670,12	€ 4.125,46
		Dirigenti di II fascia	1	XI corso concorso SNA	€ 69.890,04	€ 69.890,04	
		Area funzionari	181	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 6.950.866,98	
		Area funzionari	145	scorrimento graduatorie	€ 38.402,58	€ 5.568.374,10	
		Area funzionari	67	mobilità	€ 38.402,58	€ 2.572.972,86	
		Area assistenti	52	scorrimento graduatorie	€ 31.621,12	€ 1.644.298,24	
		Totale unità	449		Totale oneri	€ 17.016.072,34	

Tabella 18

Agenzia delle entrate

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia delle Entrate	€ 36.259.673,60	Dirigenti di II fascia	14	XII corso-concorso SNA	€ 69.890,04	978.460,56 €	€ 16.394,08
		Area funzionari	400	concorso pubblico	€ 38.402,58	15.361.032,00 €	
		Area funzionari	100	scorrimento graduatorie	€ 38.402,58	€ 3.840.258,00	
		Area assistenti	335	concorso pubblico	€ 31.621,12	€ 10.593.075,20	
		Area assistenti	173	mobilità	€ 31.621,12	€ 5.470.453,76	
		Totale unità	1.022		Totale oneri	€ 36.243.279,52	

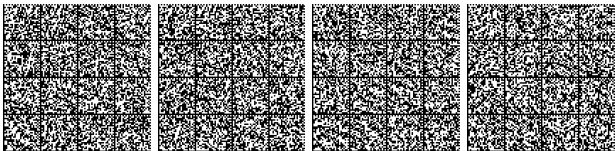


Tabella 19

Agenzia Italiana per la Gioventù

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni 100 % del personale non dirigenziale 2025-budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia Italiana per la Gioventù	133.265,94	Area funzionari	1	mobilità	38.402,58	38.402,58 €	€ 0,00
		Area assistenti	3	mobilità	€ 31.621,12	€ 94.863,36	
		Totale unità	4		Totale oneri	€ 133.265,94	

Tabella 20

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 2026							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Istituto Nazionale Previdenza Sociale	€ 38.505.127,13	Dirigenti di II fascia	1	concorso pubblico	€ 70.859,75	€ 70.859,75	€ 31.568.617,57
		Dirigenti di II fascia	1	XII corso concorso SNA	€ 70.859,75	€ 70.859,75	
		Medici II livello	7	mobilità	€ 74.246,61	€ 519.726,27	
		Medici I livello	15	mobilità	€ 59.237,60	€ 888.564,00	
		Professionisti -Tecnico edilizio I livello	1	mobilità	€ 64.637,53	€ 64.637,53	
		Professionisti - Statistico att. I liv.	5	mobilità	€ 64.637,53	€ 323.187,65	
		Elevate professionalità	6	concorso pubblico	€ 101.828,32	€ 610.969,92	
		Elevate professionalità	6	progressione tra le aree (art. 52 del D.lgs. n. 165/2001)	€ 62.892,91	€ 377.357,46	
		Area funzionari	103	mobilità	€ 38.935,41	€ 4.010.347,23	
		Totale unità* di cui n. 6 progressioni tra le aree	145		Totale oneri	€ 6.936.509,56	

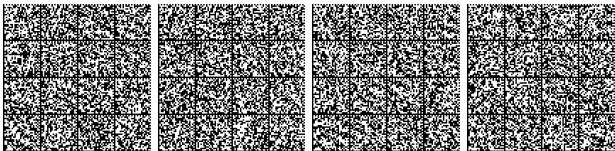


Tabella 21
Parco nazionale dell'Appennino lucano, Val d'Agri Lagonegrese

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco nazionale dell'Appennino lucano, Val d'Agri Lagonegrese	€ 38.402,58	Area funzionari	1	progressione tra le aree	€ 6.781,46	€ 6.781,46	€ 131,00
		Area funzionari (P.T. 82%)	1	concorso pubblico	€ 31.490,12	€ 31.490,12	
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 38.271,58	

Tabella 22
Parco nazionale della Maiella

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco nazionale della Maiella	€ 97.178,85	Area Elevate professionalità	1	progressione tra le aree	€ 33.628,71	€ 33.628,71	€ 33.008,01
		Area Elevate professionalità (P.T. 50%)	1	concorso pubblico	€ 30.542,13	€ 30.542,13	
		Totale unità	2		Totale unità	€ 64.170,84	



Tabella 23

Parco nazionale della Val Grande

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco nazionale della Val Grande	€ 61.859,77	Area assistenti	1	concorso pubblico	€ 31.717,09	€ 31.717,09	€ 0,00
		Area operatori	1	concorso pubblico	€ 30.142,68	€ 30.142,68	
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 61.859,77	

Tabella 24

Parco nazionale Geominerario storico e ambientale della Sardegna

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale non dirigenziale anno 2024 - budget 2025	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna	€ 31.621,12	Area funzionari	1	progressione tra le aree	€ 6.781,46	€ 6.781,46	€ 262,01
		Area funzionari (P.T. 64%)	1	concorso pubblico	€ 24.577,65	€ 24.577,65	
		Totale unità	2		Totale unità	€ 31.359,11	

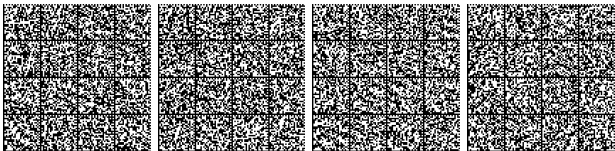


Tabella 25
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressione tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	€ 651.197,13	Dirigenti di II fascia	2	Scorrimento graduatorie	€ 69.890,04	€ 139.780,08	€ 34.821,23
		Area delle elevate professionalità	1	Concorso pubblico	€ 88.078,32	€ 88.078,32	
		Area delle elevate professionalità	1	Progressione tra le aree (art. 52 d. lgs. n.165/2001)	€ 49.675,74	€ 49.675,74	
		Area dei funzionari	4	Concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 153.610,32	
		Area dei funzionari	3	Progressione tra le aree (art. 52 d. lgs. n.165/2001)	€ 6.781,46	€ 20.344,38	
		Area dei funzionari	1	Mobilità	€ 38.402,58	€ 38.402,58	
		Area degli assistenti	2	Concorso pubblico	€ 31.621,12	€ 63.242,24	
		Area degli assistenti	2	Mobilità	€ 31.621,12	€ 63.242,24	
		Totale unità* di cui n. 4 progressioni tra le aree	16			€ 616.375,90	



Tabella 26
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026							
Amministrazione	Risparmi 100% da cessazione di personale non dirigenziale anno 2025 - budget 2026	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2026	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Autorità distrettuale di bacino del Fiume Po	€ 70.023,70	Area funzionari	1	concorso pubblico	€ 38.402,58	€ 38.402,58	€ 0,00
		Area assistenti	1	concorso pubblico	€ 31.621,12	€ 31.621,12	
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 70.023,70	

26A04116

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 2026.

Adozione del Piano olivicolo italiano 2026-2030.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», e, in particolare, l'art. 6, ove si prevede che «La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44», convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante adeguamento della struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli Uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2023, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Patrizio Giacomo La Pietra, le funzioni relative ad alcune materie, tra cui la filiera olivicola;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 21 novembre 2024 n. 615898 recante: «Istituzione del Tavolo tecnico di filiera olivicolo oleario» a firma del Sottosegretario di Stato sen. Patrizio Giacomo La Pietra;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 182303 del 23 aprile 2025, di composizione del Tavolo tecnico di filiera olivicolo oleario;

Visto il successivo decreto direttoriale, prot. n. 180778 del 17 aprile 2026, di aggiornamento della composizione del Tavolo tecnico di filiera olivicolo oleario;

Considerato, altresì, che il Piano olivicolo Italiano rappresenta lo strumento programmatico per il rilancio strutturale del settore olivicolo nazionale;



Visto il parere positivo espresso dal Tavolo tecnico di filiera olivicolo oleario, sul Piano olivicolo italiano nella riunione del 14 gennaio 2026;

Vista la nota prot. n. 272541 dell'8 giugno 2026 con la quale è stata trasmessa informativa concernente il Piano olivicolo italiano 2026-2030 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la comunicazione del 1° luglio 2026, con la quale il coordinamento tecnico della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso il *report* concernente l'esito della riunione del 30 giugno 2026, nel corso della quale la suddetta Commissione ha preso atto dell'informativa, riservandosi di trasmettere alcune raccomandazioni agli uffici dello scrivente dicastero;

Considerato che, nel corso della seduta del 7 luglio 2026 della Conferenza Stato-regioni, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno preso atto dell'informativa trasmessa dallo scrivente ministero, formulando alcune raccomandazioni contenute nell'atto n. 106/CSR del 7 luglio 2026.;

Visti gli esiti della seduta del 7 luglio 2026 della Conferenza Stato-regioni, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, ha rappresentato che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esaminerà le citate raccomandazioni nel prosieguo dell'*iter* di adozione del decreto di approvazione del Piano in titolo;

Visto l'atto n. 106/CSR del 7 luglio 2026 con il quale è stata comunicata la presa d'atto da parte della Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di adozione del Piano olivicolo italiano 2026-2030;

Ritenuto opportuno procedere a adottare il Piano olivicolo italiano 2026-2030, al fine di favorire il rilancio strutturale del settore olivicolo nazionale;

Decreta:

Articolo Unico

Piano di settore olivicolo italiano 2026-2030

1. È adottato il Piano di settore olivicolo italiano 2026/2030, composto da un allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e acquista efficacia dal giorno della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2026

Il Sottosegretario di Stato: LA PIETRA

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1025

AVVERTENZA:

Il decreto integrale è pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24996>

26A04173

DECRETO 3 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio Roma DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Roma».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;



lo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

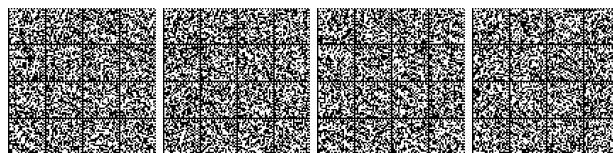
Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2020, n. 4301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2020, con



il quale è stato riconosciuto il Consorzio Roma DOC ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Roma»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio Roma DOC, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio Roma DOC richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Roma»;

Considerato che il Consorzio Roma DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Roma». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 530/2026 del 30 marzo 2026 (prot. Masaf n. 0151687/2026) dall'Organismo delegato, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Roma DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Roma»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 gennaio 2020, n. 4301, al Consorzio Roma DOC, con sede legale in Frascati (RM), Largo Donatori di sangue, snc, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, con riferimento alla DOC «Roma».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 21 gennaio 2020, n. 4301, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A04038

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 giugno 2026.

Istituzione, presso il Ministero della salute, di una Banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, recante «Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano» che all'art. 5-bis prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati dei medicinali, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e, in particolare, l'art. 12 che modifica l'art. 5-bis nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, con l'introduzione del comma 1-bis;

Visto l'art. 5-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, il quale prevede che «Il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità e i tempi di impianto e funzionamento della banca dati centrale di cui al comma 1, adeguandola alle disposizioni relative all'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, e le modalità di accesso alla stessa. I produttori, i depositari e i grossisti devono trasmettere a tale banca dati il codice prodotto, il corrispondente numero di confezioni, la relativa destinazione e, ove previsto, il lotto di produzione nonché il valore economico delle forniture a carico del Servizio sanitario nazionale.»;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, recante «Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e successive modifiche, attuative delle disposizioni dell'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, il quale prevede che: «Al fine di garantire la continuità del monitoraggio della distribuzione e della rilevazione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e



delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, è adeguato il funzionamento della Banca dati centrale di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540»;

Ritenuto di dover intervenire sul decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 a seguito delle modifiche legislative introdotte all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e delle previsioni del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014, relativo alla «Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali immessi in commercio in Italia»;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, riguardante l'elemento di sicurezza apposto sull'imballaggio dei medicinali;

Visto il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 20 maggio 2025 sul dispositivo e, in particolare, l'art. 6 relativo alle caratteristiche del dispositivo per il periodo di stabilizzazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2009, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011, recante «Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto tessera sanitaria)» e successive modificazioni, con riferimento all'assistenza farmaceutica, il quale prevede l'alimentazione della predetta Banca dati centrale da parte del Sistema tessera sanitaria (TS) con i dati degli identificativi delle confezioni di medicinali riportati sui bollini farmaceutici, comunicati dalle farmacie convenzionate in fase di erogazione dei medesimi medicinali, a fronte dell'utilizzo da parte dell'assistito della ricetta medica farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 30 dicembre 2020, recante «Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2021, il quale prevede l'alimentazione della predetta Banca dati centrale, da parte del sistema TS, con i dati degli identificativi delle confezioni dei medicinali riportati sui bollini farmaceutici, comunicati dalle farmacie convenzionate in fase di erogazione dei medesimi me-

dicinali, a fronte dell'utilizzo da parte dell'assistito della ricetta medica farmaceutica dematerializzata non a carico del SSN;

Visto l'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», che ha previsto che tutte le prescrizioni di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 e di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 30 dicembre 2020 sono effettuate nel formato elettronico;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, il quale prevede che: «Il Sistema tessera sanitaria previsto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è adeguato al fine di assicurare la registrazione dell'identificativo univoco e la verifica dell'autenticità della confezione o la registrazione del bollino farmaceutico» da parte delle farmacie;

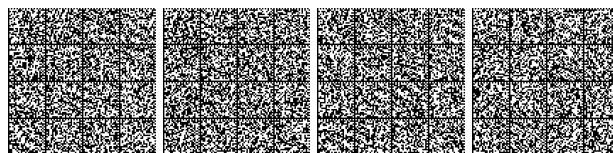
Visto l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, il quale prevede che «Le registrazioni dell'identificativo univoco sono assoltte dalle farmacie aperte al pubblico nella fase di dispensazione della ricetta dematerializzata ai sensi di quanto disposto per l'attuazione dell'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Considerato, pertanto, che le farmacie convenzionate, relativamente ai medicinali dispensati a fronte di ricetta medica dematerializzata a carico del SSN ovvero non a carico del SSN, procedono all'alimentazione della Banca dati centrale, attraverso le procedure della ricetta medica dematerializzata del Sistema TS, con i dati relativi all'identificativo univoco di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, ovvero del bollino farmaceutico attraverso la trasmissione alla stessa da parte del Sistema TS dei dati relativi all'identificativo univoco di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) o del bollino farmaceutico;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, il quale dispone che «sono individuate le specifiche tecniche per l'adeguamento dei sistemi di registrazione dell'identificativo univoco di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)»;

Considerato che la registrazione dell'identificativo univoco in fase di dispensazione del medicinale prevede la necessaria verifica dell'autenticità e la disattivazione dello stesso secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10;

Tenuto conto che il citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di interazione dell'archivio nazionale di cui all'art. 9 con i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, al fine di verificare la disattivazione dell'identificativo univoco»;



Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, recante «Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2019;

Ritenuto di disciplinare con il presente decreto il funzionamento della Banca dati centrale di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, al fine di recepire quanto previsto dal citato decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della Banca dati centrale

1. È istituita presso la Direzione generale competente in materia di servizio farmaceutico del Ministero della salute, la Banca dati centrale per il monitoraggio delle confezioni di prodotti medicinali immessi in commercio in Italia. La realizzazione, la gestione operativa e lo sviluppo evolutivo e tecnologico della Banca dati centrale sono effettuati con il supporto dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione.

2. Alimentano la suddetta Banca dati centrale i soggetti di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 nonché il soggetto responsabile dell'Archivio nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, di seguito denominato «Archivio nazionale».

3. Per i medicinali che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, devono riportare il bollino farmaceutico previsto dal decreto 30 maggio 2014, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede ad alimentare la Banca dati centrale.

Art. 2.

Flussi di ingresso della Banca dati centrale

1. I produttori, i depositari e i grossisti trasmettono alla Banca dati centrale le movimentazioni delle confezioni di medicinali, incluse le fuoriuscite dal canale distributivo, secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, con riferimento alle seguenti informazioni:

- a) il mittente;
- b) il codice identificativo dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei medicinali, rilasciato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), definito ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014;
- c) il corrispondente numero di confezioni;
- d) il destinatario della fornitura;
- e) ove previsto, il lotto di produzione e la data di scadenza;
- f) il valore economico delle forniture direttamente a carico delle strutture del SSN.

2. I produttori di medicinali tenuti all'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico di cui al decreto 30 maggio 2014 trasmettono alla Banca dati centrale, secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, le seguenti informazioni:

a) il codice identificativo dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei medicinali in commercio in Italia, rilasciato dall'AIFA, definito codice A.I.C. ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 maggio 2014;

b) l'identificazione dei bollini forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

c) il numero di bollini andati distrutti in fase di produzione;

d) il lotto di produzione e la relativa data di scadenza delle confezioni di medicinali sulle quali i bollini sono stati apposti.

3. I produttori, i depositari e i grossisti si attengono alle specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla Banca dati centrale dei dati riportati nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, nonché nella documentazione tecnica pubblicata sul sito *internet* del Ministero della salute.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai dispositivi disciplinati dall'art. 6 del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 20 maggio 2025.

5. Per i bollini disciplinati dal decreto 30 maggio 2014 e i dispositivi di cui all'art. 6 del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 20 maggio 2025 e forniti alle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasmette alla Banca dati centrale, secondo le modalità tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, le seguenti informazioni:

a) il codice identificativo dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei medicinali, rilasciato dall'AIFA, definito ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014;

b) l'identificazione e la quantità dei bollini e dei dispositivi forniti;

c) il destinatario della fornitura.

6. Per le confezioni di medicinali cui si applicano le disposizioni dell'identificativo univoco ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161, al fine di semplificare l'alimentazione della Banca dati centrale da parte dei produttori già tenuti all'obbligo di trasmissione dei dati identificativi al soggetto responsabile dell'Archivio nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, di seguito denominato «Archivio nazionale», lo stesso trasmette alla Banca dati centrale, secondo le modalità tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, le seguenti informazioni:

a) il codice identificativo dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei medicinali, rilasciato dall'AIFA, definito ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 maggio 2014;



- b) il numero di confezioni immesse in commercio;
- c) il lotto di produzione e la relativa data di scadenza.

7. Il soggetto responsabile dell'Archivio nazionale trasmette altresì alla Banca dati centrale le ulteriori informazioni necessarie ad assicurare il monitoraggio della distribuzione dei medicinali, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza in carico al Ministero della salute, all'AIFA, alle regioni e province autonome e alle aziende sanitarie locali (ASL), secondo modalità tecniche pubblicate sul sito *internet* del Ministero della salute.

8. L'alimentazione della Banca dati centrale da parte delle farmacie ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è assolta attraverso meccanismi di interoperabilità con il Sistema TS cui le stesse farmacie sono collegate. Ai fini della corretta alimentazione della Banca dati centrale, le farmacie si attengono alle disposizioni previste dal Sistema TS inclusa la corretta registrazione dell'erogazione del medicinale. Sono oggetto di trasmissione da parte del Sistema TS alla Banca dati centrale i dati comunicati dalle farmacie al Sistema TS medesimo, nella fase di dispensazione dei medicinali, limitatamente alle seguenti informazioni:

- a) codice A.I.C.;
- b) identificazione univoca della confezione;
- c) identificativo della farmacia;
- d) data e ora della dispensazione.

9. L'alimentazione della Banca dati centrale da parte delle ASL è assicurata dal flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto e dal flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero i cui contenuti informativi sono adeguati al fine di registrare anche l'identificativo univoco previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10.

10. L'alimentazione della Banca dati da parte dei centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci, che non rientrano nell'applicazione del precedente comma, è assicurata con dati aggregati forniti dall'Archivio nazionale al quale gli stessi centri sono tenuti alla comunicazione dell'identificativo univoco dei medicinali impiegati, trasmissione che può avvenire anche per il tramite del grossista, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, secondo le modalità tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

11. Per quanto attiene all'identificazione univoca delle confezioni dei medicinali, i dati di cui ai commi 8, 9 e 10, trasmessi alla Banca dati centrale, sono riferiti al bollino farmaceutico di cui al decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014 o all'identificativo univoco di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161. Durante il periodo di stabilizzazione di cui all'art. 13 comma 4 del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, l'identificazione univoca dei medicinali è assicurata anche dai dati del dispositivo di cui all'art. 6 del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 20 maggio 2025.

12. Per le confezioni di medicinali cui si applicano le disposizioni dell'identificativo univoco ai sensi dell'art. 2,

paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/161, al fine di semplificare l'alimentazione della Banca dati centrale da parte degli smaltitori, già tenuti all'obbligo di trasmissione dei dati identificativi all'Archivio nazionale, lo stesso trasmette alla Banca dati centrale, secondo le modalità tecniche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, le seguenti informazioni:

- a) il codice identificativo dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia dei medicinali in commercio in Italia, rilasciato dall'AIFA, definito codice A.I.C. ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014;
- b) il numero di confezioni smaltite;
- c) il lotto di produzione e la relativa data di scadenza;
- d) identificativo del soggetto che ha proceduto allo smaltimento delle confezioni.

13. Le trasmissioni dei dati alla Banca dati centrale avvengono in modalità sicura, secondo le specifiche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e nella documentazione tecnica disponibile sul sito *internet* del Ministero della salute.

Art. 3.

Identificazione dei soggetti che compongono la filiera distributiva dei medicinali

1. Il Ministero della salute assegna un codice identificativo univoco, distinto per ciascuna sede territoriale del soggetto stesso, a produttori, depositari, grossisti, para-farmacie, farmacie e smaltitori di medicinali. Tali elenchi sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero della salute e costituiscono le anagrafiche di riferimento dei soggetti della filiera produttiva e distributiva, ai fini delle disposizioni del presente decreto. Il soggetto interessato che, pur avendone diritto, non è inserito nell'elenco, può richiedere di essere inserito presentando domanda secondo le modalità pubblicate sul sito *internet* del Ministero della salute. I soggetti di cui al presente comma sono tenuti a comunicare al Ministero della salute l'inizio dell'attività, ogni sua variazione, la sua cessazione e ogni altra informazione che consenta una corretta identificazione univoca.

2. Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti di cui al precedente comma, in raccordo con altre anagrafiche europee o nazionali, le domande di cui al comma precedente possono richiedere elementi di collegamento a tali anagrafiche.

3. Il Ministero della salute assegna a ciascuna sede farmaceutica un codice identificativo univoco che non viene modificato a fronte dell'eventuale cambiamento di indirizzo all'interno della medesima sede.

4. Al fine di assicurare il raccordo tra le anagrafi nazionali delle farmacie gestite rispettivamente dal Ministero della salute per quanto attiene la sede farmaceutica e dal sistema TS per quanto riguarda il soggetto titolare di farmacia, le ASL comunicano al Sistema TS, attraverso specifiche funzionalità, la corrispondenza tra il codice della



sede farmaceutica e il codice attribuito al soggetto titolare, e i relativi aggiornamenti a fronte di ogni variazione del soggetto titolare e dell'indirizzo della farmacia.

5. Le anagrafi di cui al comma 4 e le relative corrispondenze sono pubblicate dal Ministero della salute sul proprio sito *internet* nonché sul portale del Sistema TS, al fine di consentire la puntuale individuazione delle stesse da parte dei soggetti previsti dall'art. 2, comma 1.

6. Le Anagrafiche sanitarie già adottate dal Ministero della salute per altre finalità e necessarie alla corretta alimentazione della Banca dati centrale sono aggiornate e pubblicate sul sito *internet* del Ministero della salute.

Art. 4.

Tempi massimi per la rettifica e l'integrazione di dati già trasmessi

1. I dati già comunicati da produttori, depositari e grossisti alla Banca dati centrale, possono essere rettificati ovvero integrati entro i due mesi successivi a quello di riferimento degli stessi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi, nonché le rettifiche e le integrazioni richieste successivamente al termine di cui al precedente periodo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni.

Art. 5.

Accesso ai dati

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Banca dati centrale per le specifiche funzioni istituzionali.

2. Sono autorizzate all'accesso alla Banca dati centrale di cui all'art. 1 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le ASL, con riferimento ai dati del proprio territorio per le specifiche funzioni istituzionali.

3. Il Ministero della salute rende disponibile al Ministero dell'economia e delle finanze l'accesso alla Banca dati centrale per le proprie specifiche funzioni istituzionali.

4. Il Ministero della salute rende disponibile all'AIFA l'accesso completo alla Banca dati centrale per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio della spesa farmaceutica e per il calcolo del ripiano dell'eventuale superamento del tetto della medesima spesa farmaceutica a carico di ogni singola azienda farmaceutica, nonché per le altre elaborazioni a supporto delle altre finalità istituzionali dell'Agenzia.

5. All'AIFA è garantito un livello di accesso tale da consentire alla stessa di richiedere ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, la trasmissione alla Banca dati centrale di eventuali modifiche e integrazioni dei dati ivi contenuti, per le finalità di cui al comma 4.

6. L'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di

A.I.C., ai dati comunicati alla Banca dati centrale relativi alle forniture di medicinali a carico del SSN, comprensivi dell'indicazione del mittente e del destinatario.

7. Sono previsti diversi livelli di accesso, in funzione della necessaria garanzia di riservatezza dei dati comunicati dai vari soggetti della catena produttiva e distributiva.

8. I criteri di ammissibilità all'accesso ai dati sono improntati alla volontà di rafforzare e amplificare le misure di contrasto delle possibili frodi in danno della salute pubblica, del SSN e dell'erario.

9. È consentito agli organi di pubblica sicurezza, compresa la Guardia di finanza, l'impiego della Banca dati centrale per i compiti istituzionali di prevenzione e repressione delle attività illegali.

Art. 6.

Oneri

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Norme finali

1. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004 e successive modificazioni, citato in premessa.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami al decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004 contenuti nelle norme in vigore devono intendersi riferiti al presente decreto.

3. Il presente decreto lascia impregiudicate le disposizioni del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019 sulle modalità applicative in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 708



ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALLA
BANCA DATI CENTRALE DEI FARMACI IMMESSI IN COMMERCIO IN ITALIA

1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare i contenuti informativi della Banca dati centrale per l'alimentazione del sistema di monitoraggio delle confezioni dei medicinali immessi sul mercato italiano, i soggetti che concorrono alla sua alimentazione, le modalità tecniche previste per l'alimentazione e l'utilizzo del sistema stesso, nonché l'indicazione degli obiettivi di sicurezza e protezione dei dati. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito *internet* del Ministero della salute, secondo le modalità previste dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti

2.1. I soggetti indicati dall'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, e più precisamente:

- a) i produttori di medicinali;
- b) i depositari di medicinali;
- c) i grossisti di medicinali;

devono attenersi alle presenti specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla Banca dati centrale dei movimenti delle singole confezioni di prodotti medicinali immessi in commercio in Italia.

2.2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasmette le informazioni relative alla fornitura dei bollini numerati di cui al decreto del Ministero della salute del 30 maggio 2014 e dei dispositivi di cui all'art. 6 del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2025, inviati ai produttori.

2.3. Il soggetto responsabile dell'Archivio nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, di seguito denominato «Archivio nazionale», trasmette alla Banca dati centrale le informazioni relative al numero di confezioni immesse sul mercato italiano, nonché le altre informazioni utili ad assicurare il monitoraggio omogeneo dei dati raccolti dalla Banca dati centrale come previsto dall'art. 2 commi 6, 7, 10 e 12 del presente decreto.

2.4. Le farmacie trasmettono alla Banca dati centrale le informazioni di cui all'art. 2, comma 8, attraverso il Sistema tessera sanitaria.

3. Le informazioni

Ogni soggetto del sistema è assimilato ad un magazzino caratterizzato da movimenti di entrata ed uscita della merce, a cui è legata una causale di movimentazione: sono oggetto di trasmissione alla Banca dati centrale i movimenti delle confezioni di medicinali in uscita da parte di ciascun soggetto.

3.1. Produttori, depositari e grossisti

I soggetti al cui punto 2.1 sono tenuti a trasmettere, con riferimento ai dati di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, le seguenti informazioni relative alle movimentazioni di confezioni di medicinali inviate presso terzi:

- codice A.I.C. delle confezioni spedite;
- identificativo del mittente e del destinatario, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del presente decreto;
- identificativo del documento di trasporto;
- identificativo del tipo di movimentazione;
- ora e data della spedizione;
- il lotto di produzione e la data di scadenza (nei casi previsti, come riportato nella documentazione tecnica pubblicata sul sito *internet* del Ministero della salute);
- numero di confezioni spedite;
- per le forniture alle strutture del Servizio sanitario nazionale, il valore economico di fornitura al lordo di IVA, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto;

le fuoriuscite dal canale distributivo (ad esempio per distruzione, furto o altre asportazioni illegali, smaltimento, esportazione verso altri Paesi, ecc.), utilizzando lo specifico identificativo del tipo di movimentazione.

3.1.1. In ogni *file* possono essere contenute informazioni relative alle movimentazioni effettuate da uno o più mittenti, ciascuno dei quali può avere uno o più destinatari, i quali possono aver ricevuto una o più movimentazioni in entrata o effettuato uno o più resi.

3.1.2. Ogni spedizione potrà contenere uno o più tipi di medicinali, i quali potranno essere suddivisi in uno o più lotti diversi.

3.1.3. Ogni movimentazione avrà un documento di trasporto (DDT), una data di spedizione e una modalità, che potrà essere di «Invio dati», «Rettifica dati precedentemente inseriti» e «Segnalazione errore per dati precedentemente inviati e di cui si chiede la cancellazione».

3.1.4. I produttori di medicinali sono inoltre tenuti a trasmettere alla Banca dati centrale le seguenti informazioni:

- numero progressivo di bollini e dispositivi per il periodo di stabilizzazione ricevuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- l'identificativo del lotto di produzione rilasciato dall'IPZS per i bollini e i dispositivi per il periodo di stabilizzazione ricevuti (lotto IPZS);

numero di bollini e dispositivi per il periodo di stabilizzazione distrutti nel processo produttivo («tracciato sfridi di produzione - SFR»);

bollini o dispositivi per il periodo di stabilizzazione distrutti per impossibilità di utilizzo od oggetto di furto prima della loro apposizione sulla confezione;

eventuali resi di bollini o dispositivi per il periodo di stabilizzazione all'IPZS.

3.1.5. Per i medicinali ad uso umano sono previste due tipologie di tracciati per la raccolta dei dati relativi alle movimentazioni in uscita di medicinali: MOV - Tracciato Movimenti e SFR - Tracciato Sfridi. Per chi si avvale della possibilità di inviare le informazioni dei dati relativi alle forniture di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale in modo aggregato, è previsto un apposito tracciato FAT, inviato con cadenza mensile e relativo ai valori economici delle movimentazioni effettuate nel mese precedente, aggregati per mese, regione e per codice A.I.C. della fornitura. Ciascun tracciato può essere inviato in modo indipendente dagli altri e con tempistiche anche differenti.

3.1.6. I *file* da inviare al Ministero della salute sono in formato XML versione 1.0.

3.1.7. I dettagli operativi sono aggiornati periodicamente e sono resi disponibili sul sito *internet* del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalità per le rettifiche dei dati trasmessi.

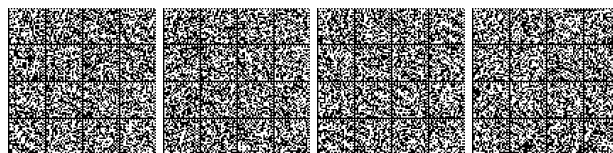
3.2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con riferimento ai dati di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto, alimenta la Banca dati centrale con le informazioni relative ai bollini e ai dispositivi per il periodo di stabilizzazione forniti ai produttori, unitamente al lotto di produzione rilasciato per i bollini e per i dispositivi per il periodo di stabilizzazione consegnati (lotto IPZS). Le informazioni devono essere inviate bisettimanalmente con il dettaglio delle spedizioni dei bollini e dei dispositivi per il periodo di stabilizzazione dei giorni precedenti l'invio delle informazioni. Le informazioni inviate al Ministero della salute devono essere archiviate localmente presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi.

3.2.1. L'IPZS è tenuto a trasmettere:

- identificativo del mittente e del destinatario della fornitura di bollini e dispositivi per il periodo di stabilizzazione;
- identificativo del documento di trasporto (DDT) utilizzato dal mittente;
- identificativo del tipo di movimentazione;
- ora e data della spedizione;
- il codice A.I.C. indicato sul bollino o sul dispositivo per il periodo di stabilizzazione;
- il numero progressivo iniziale, il numero progressivo finale dei bollini o dispositivi per il periodo di stabilizzazione;
- il lotto di produzione del bollino (lotto IPZS).

3.2.2. I dettagli operativi sono aggiornati periodicamente e sono resi disponibili sul sito *internet* del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalità per le rettifiche dei dati trasmessi.



3.3. L'Archivio nazionale

L'Archivio nazionale di cui al paragrafo 2.3, con riferimento ai dati di cui all'art. 2, comma 6, comma 10 e comma 12 del presente decreto, alimenta la Banca dati centrale con le informazioni relative al numero di confezioni immesse sul mercato italiano, nonché le altre informazioni utili ad assicurare il monitoraggio omogeneo dei dati raccolti dalla Banca dati centrale.

3.3.1. L'Archivio nazionale è tenuto a trasmettere, entro ventiquattro ore dalla data di ricevimento delle informazioni, con riferimento ai dati di cui all'art. 2, comma 6, le seguenti informazioni:

il codice A.I.C. della confezione;

le quantità immesse in commercio;

il mese di ricevimento dell'informazione nell'Archivio nazionale;

il lotto di produzione e la relativa data di scadenza;

le quantità esportate, originariamente dichiarate per il mercato italiano.

3.3.2. L'Archivio nazionale, con riferimento ai dati di cui all'art. 2, comma 10, è tenuto a trasmettere, entro ventiquattro ore dalla data di ricevimento delle informazioni, le seguenti informazioni:

il codice A.I.C. della confezione;

il numero di confezioni dispensate;

il lotto di produzione e la relativa data di scadenza;

identificativo del soggetto che ha dispensato.

3.3.3. L'Archivio nazionale, con riferimento ai dati di cui all'art. 2, comma 12, è tenuto a trasmettere, entro ventiquattro ore dalla data di ricevimento delle informazioni, le seguenti informazioni:

il codice A.I.C. della confezione;

il numero di confezioni smaltite;

il lotto di produzione e la relativa data di scadenza;

identificativo del soggetto che ha proceduto allo smaltimento delle confezioni.

3.3.4. I dettagli operativi sono aggiornati periodicamente e sono resi disponibili sul sito *internet* del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalità per le rettifiche dei dati trasmessi.

3.4. Farmacie

La trasmissione dei dati alla Banca dati centrale da parte delle farmacie avviene attraverso il Sistema tessera sanitaria, che con riferimento ai dati di cui all'art. 2, comma 8, trasmette con frequenza giornaliera le seguenti informazioni:

codice A.I.C.;

identificazione univoca della confezione;

identificativo della farmacia;

data e ora della dispensazione.

4. La trasmissione delle informazioni

4.1. Le trasmissioni dei dati tra i soggetti sopra indicati e la Banca dati centrale devono avvenire in modalità sicura e con l'utilizzo di firma elettronica qualificata (firma digitale).

4.2. La trasmissione delle informazioni è effettuata tramite modalità elettronica ed è effettuata entro ventiquattro ore dalla spedizione delle confezioni. I dati già comunicati da produttori, depositari e grossisti alla Banca dati centrale, possono essere rettificati ovvero integrati entro i due mesi successivi a quello di riferimento degli stessi, secondo quanto riportato all'art. 4 del decreto.

4.3. Le informazioni inviate al Ministero della salute devono essere archiviate localmente e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi.

4.4. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte del mittente verso la Banca dati centrale possono essere concordate con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati.

4.5. I depositari sono tenuti alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3.1 qualora non vi abbia provveduto il produttore.

5. Invio dei file

L'invio dei dati alla Banca dati centrale avviene tramite *upload* del file nella sezione Gestione accoglienza flussi dell'applicazione NSIS «Tracciabilità del farmaco».

6. Centro di assistenza tecnica

6.1. Assistenza tecnica.

È istituito presso il Ministero della salute un centro di assistenza tecnica del sistema con il compito di affiancare tutti i soggetti della catena produttiva e distributiva nel corso delle attività necessarie alla tracciatura dei prodotti.

Il centro di assistenza avrà, fra i principali compiti, quello di fornire la documentazione tecnica di dettaglio riguardo:

il formato elettronico delle trasmissioni;

le procedure di identificazione e autenticazione con la Banca dati centrale;

le procedure di verifica della identificazione dei soggetti (controllo della sicurezza degli accessi).

Il centro di assistenza fornirà inoltre:

chiarimenti in merito alle norme tecniche e alle modalità di attuazione;

assistenza agli utenti tramite apposito servizio per chiarimenti inerenti ai punti precedenti, attraverso apposita casella e-mail dedicata, il cui indirizzo è reso disponibile sul portale istituzionale del Ministero della salute;

un primo livello di assistenza tecnica (*help-desk*) nei casi di malfunzionamenti delle procedure informatiche e di trasmissione dati da e verso la Banca dati centrale;

segnalazione ai soggetti interessati riguardo alle anomalie riscontrate sui dati inviati alla Banca dati centrale;

informazioni alle aziende, agli organi preposti alla vigilanza e al cittadino per quanto riguarda le confezioni non vendibili o in «*black-list*».

26A04084

DECRETO 31 luglio 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», in Milano, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia - pneumologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129»;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che ogni quattro anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della



sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla salute 24 gennaio 2022, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», con sedi a Milano, via Filodrammatici 10 (sede legale), via Carlo Parea 4 e via Serrati Menotti 12, per la disciplina di «Patologie Cardiovascolari»;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Sottosegretario di Stato alla salute 24 gennaio 2022, sentita la Regione Lombardia, per l'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino», con sedi a Milano, via Filodrammatici 10 (sede legale), via Carlo Parea 4 e via Serrati Menotti 12, è stata individuata l'area tematica di afferenza di «cardiologia-pneumologia»;

Vista la nota del 18 dicembre 2024 con la quale l'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino» (C.F./P.I. 13055640158) ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto dirigenziale 25 giugno 2025, redatta a seguito della *site-visit* presso l'IRCCS «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino» di Milano in data del 28 gennaio 2026;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2026.0597332 del 14 luglio 2026 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino» di Milano, con sede legale in via Filodrammatici 10 e sedi operative in via Carlo Parea 4 e in via Serrati Menotti 12, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia-pneumologia»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia - pneumologia», dell'IRCCS di diritto privato «Centro cardiologico S.p.a. Fondazione Monzino» di Milano, con sede legale in via Filodrammatici 10 e sedi operative in via Carlo Parea 4 e in via Serrati Menotti 12.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 31 luglio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A04085

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Mediterranea cooperativa sociale», in Pesaro, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007, con il quale la società cooperativa «Mediterranea cooperativa sociale», con sede in Pesaro (PU) (codice fiscale



02018140414), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Maura Volpi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 marzo 2025, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario liquidatore, avvenuto in data 29 marzo 2024;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della rag. Maura Volpi dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della rag. Maura Volpi, deceduta, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Mediterranea cooperativa sociale», con sede in Pesaro (PU) (codice fiscale 02018140414), la dott.ssa Vanessa Bernardi, nata a Breno (BS) il 18 settembre 1977 (codice fiscale BRNVS-S77P58B149J), domiciliata in Pesaro (PU), Via Lucio Accio n. 75.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03931

DECRETO 27 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sant'Anna società cooperativa sociale in liquidazione», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, con il quale la società cooperativa «Sant'Anna società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 04990790968), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cinzia Segafredo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Cinzia Segafredo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Cinzia Segafredo, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Sant'Anna società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 04990790968), la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963 (codice fiscale PGL-LCU63P58B682T), domiciliata in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03932

DECRETO 27 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Viola società cooperativa sociale - O.n.l.u.s. in liquidazione», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2016, n. 95/2016, con il quale la società cooperativa «Viola società cooperativa sociale - O.n.l.u.s. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 97456640586), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Cristiana De Simone ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 settembre 2021, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della rag. Cristiana De Simone dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella



banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della rag. Cristiana De Simone, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Viola società cooperativa sociale - O.n.l.u.s. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 97456640586), il dott. Antonio Lombardi, nato a Vitorito (AQ) il 19 febbraio 1948 (codice fiscale LM-BNTN48B19M0900), domiciliato in Roma, via Edoardo D'Onofrio n. 43.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03933

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 agosto 2026.

Rettifica della determina AIFA n. 814/2026 del 12 giugno 2026 di inserimento del medicinale Regorafenib (Stivarga) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento. (Determina n. 1140/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri

della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del far-



maco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA nella riunione del 13, 14, 15, 16 e 17 aprile 2026 - stralcio verbale n. 34;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA del 29 maggio 2026, n. 40;

Vista la determina AIFA n. 814/2026 del 12 giugno 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 142 del 22 giugno 2026, relativa all'inserimento del medicinale «Regorafenib» (Stivarga) nel suddetto elenco, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento;

Considerato che, per mero errore materiale, l'allegato 1 accluso alla determina sopra menzionata riporta l'applicabilità di uno schema posologico inesatto;

Ritenuto necessario rettificare la determina AIFA n. 814/2026 del 12 giugno 2026 al fine di definire lo schema posologico applicabile;

Considerato che la predetta rettifica non comporta modifiche inerenti all'indicazione terapeutica, alla popolazione coinvolta e all'impatto di spesa già approvati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA con delibera n. 40 del 29 maggio 2026;

Determina:

Art. 1.

1. La rettifica della determina AIFA n. 814/2026 del 12 giugno 2026 citata in premessa, di inserimento del medicinale REGORAFENIB (Stivarga) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina e che annulla e sostituisce l'allegato 1 della predetta determina AIFA n. 814/2026 del 12 giugno 2026.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO 1

Denominazione: REGORAFENIB (Stivarga).

Indicazione terapeutica

Trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento.

Criteri di inclusione

Pazienti di età > 18 anni

Diagnosi istologica di tumore fibroso solitario

Malattia localmente avanzata (ovvero resezione chirurgica della malattia locale radicalmente non fattibile, oppure non accettata dal paziente, oppure suscettibile di diventare meno demolitiva, o fattibile, o più agevole dopo citoreduzione) e/o malattia metastatica

Malattia misurabile o valutabile secondo i criteri di Choi

Evidenza di progressione secondo i criteri di Choi nei sei mesi precedenti il trattamento

Pazienti affetti da TFS in fase avanzata di malattia, in progressione alla chemioterapia convenzionale e al pazopanib (terza linea di trattamento)

Performance Status secondo Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 2

Adeguate funzione midollare, definita come segue: globuli bianchi (WBC) > 3,0 x 10⁹/L, neutrofili assoluti (ANC) > 1,5 x 10⁹/L, piastrine > 100 x 10⁹/L, emoglobina (Hb) > 9 g/dL;

Adeguate funzione d'organo, definita come segue: bilirubina totale < 1,5 volte il limite superiore della norma (eccetto in caso di sindrome di Gilbert); AST (SGOT) e ALT (SGPT) < 2,5 x limite



superiore della norma (ULN); lipasi $\leq 1,5 \times \text{ULN}$; creatinina $< 1,5 \times \text{ULN}$ entro i limiti normali dell'istituto oppure clearance della creatinina $\geq 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ per pazienti con livelli di creatinina superiori alla norma dell'istituto; fosfatasi alcalina $< 2,5 \times \text{ULN}$ ($< 5 \times \text{ULN}$ nei pazienti con coinvolgimento epatico della neoplasia e/o metastasi ossee); PT-INR/PTT $< 1,5 \times \text{ULN}$

Frazione di eiezione cardiaca $\geq 50\%$ misurata mediante ecocardiogramma

Le pazienti in età fertile devono avere un test di gravidanza negativo entro sette giorni prima dell'inizio della somministrazione del farmaco in studio. Le donne in post-menopausa devono essere amenorriche da almeno dodici mesi per essere considerate non potenzialmente fertili. I pazienti di sesso maschile e femminile in età riproduttiva devono accettare di utilizzare un metodo contraccettivo efficace per tutta la durata dello studio e fino a tre mesi dopo l'interruzione del farmaco in studio.

Nessuna storia di eventi tromboembolici arteriosi e/o venosi nei dodici mesi precedenti

Criteri di esclusione

Precedente trattamento con più di tre linee di terapia antitumorale

Altra neoplasia primaria con intervallo libero da malattia clinicamente valutato < 5 anni, ad eccezione di carcinoma cutaneo basocellulare, carcinoma cervicale *in situ* o altre neoplasie giudicate a basso rischio di recidiva

Precedente radioterapia entro quattordici giorni dal primo giorno di somministrazione di REGORAFENIB, oppure pazienti non ancora ristabiliti da eventi avversi dovuti a trattamenti somministrati oltre quattro settimane prima

Chirurgia maggiore entro quattro settimane prima dell'ingresso nello studio

Gravidanza

Allattamento al seno

Evidenza di insufficienza cardiaca congestizia classificata come classe II o superiore secondo la New York Heart Association

Evidenza di angina instabile (sintomi anginosi a riposo) o angina di nuova insorgenza ≤ 3 mesi prima dello screening

Anamnesi di infarto miocardico < 6 mesi prima dell'inizio del trattamento

Aritmie che richiedono terapia antiaritmica, ad eccezione di beta-bloccanti o digossina

Ipertensione non controllata (pressione arteriosa sistolica [PAS] $> 140 \text{ mmHg}$ o pressione arteriosa diastolica [PAD] $> 90 \text{ mmHg}$) nonostante terapia medica ottimale

Anamnesi di eventi trombotici o embolici arteriosi, come ictus (inclusi attacchi ischemici transitori), o embolia polmonare entro sei mesi prima dell'inizio del trattamento

Infezione in corso di grado ≥ 2 (NCI-CTCAE v 4.0)

Anamnesi nota di infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)

Epatite B o C attiva o cronica che richiede trattamento antivirale

Anamnesi di trapianto d'organo

Evidenza o anamnesi di qualsiasi diatesi emorragica (inclusa emofilia lieve), indipendentemente dalla gravità

Anamnesi di emorragia o evento emorragico $\geq$ Grado 3 (NCI-CTCAE v 4.0) entro quattro settimane prima dell'inizio del trattamento

Presenza di ferita, ulcera o frattura ossea non guarita

Insufficienza renale che richiede emodialisi o dialisi peritoneale

Disidratazione $\geq$ Grado 1 (NCI-CTCAE v 4.0)

Malattia polmonare interstiziale con segni e sintomi in atto

Proteinuria persistente $> 3,5 \text{ g/24 ore}$ misurata mediante rapporto proteine/creatinina urinaria su campione urinario estemporaneo ($\geq$ Grado 3, NCI-CTCAE v 4.0)

Evidenza di qualsiasi altra malattia grave o instabile, oppure condizione medica, psicologica o sociale che possa compromettere la sicurezza del soggetto e/o la sua adesione al trattamento

Ipersensibilità nota al medicinale, alle relative classi farmacologiche o agli eccipienti contenuti nella formulazione

Presenza di qualsiasi condizione di malassorbimento

Precedente radioterapia su almeno il 25% del midollo osseo

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale

Fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico

160 mg di regorafenib per os, per tre settimane consecutive, seguite da una settimana di pausa.

Durata del trattamento

Fino a progressione e tossicità non accettabile, nonostante modulazioni della posologia.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Esami ematochimici da effettuare all'inizio del trattamento, alla fine e nei giorni di visita programmati.

In caso di neutropenia di grado 4, è raccomandato un monitoraggio più frequente della conta assoluta dei neutrofili (ANC). Come minimo, l'ANC deve essere controllata al giorno 6 dopo la documentazione della neutropenia di grado 4, salvo recupero al grado 3 o inferiore osservato prima.

Gli esami ematochimici da effettuare sono: conta dei globuli bianchi (WBC), conta assoluta dei neutrofili (ANC), emoglobina, conta piastrinica, sodio, potassio, fosforo, calcio, creatinina, urea, bilirubina totale, fosfatasi alcalina, aspartato aminotransferasi (AST), alanina aminotransferasi (ALT), creatina fosfochinasi (CPK), albumina, proteine totali, tempo di protrombina (PT), tempo di tromboplastina parziale (PTT), PT-INR (*International Normalized Ratio*), ormone tireostimolante (TSH), FT3 (Triiodotironina libera), FT4 (Tiroxina libera), lipasi.

Test di gravidanza per le pazienti di sesso femminile al basale (in alternativa al dosaggio plasmatico della beta-hCG), se necessario.

Frequenza cardiaca, temperatura corporea, pressione arteriosa devono essere rilevati e registrati ad ogni visita e alla visita di fine trattamento.

Esame obiettivo (inclusi peso corporeo, valutazione del dolore ed esame neurologico) deve essere effettuato al basale, ad ogni visita e alla visita di fine trattamento.

26A04174



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Wegovy»

Estratto determina IP n. 457 del 16 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale WEGOVY 1 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (flextouch) 3 ml (1,34 mg / ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/21/1608/008, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, Copenhagen V 1620 Copenhagen.

Confezione: WEGOVY «1 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (flextouch) 3 ml (1,34 mg / ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi».

Codice A.I.C.: 053138018 (in base 10) 1LPNM2(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni penna preriempita contiene:

principio attivo: 1,0 mg di semaglutide in 0,5 mL (2 mg/mL);

eccipienti: fosfato disodico diidrato, cloruro di sodio, acido cloridrico/idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: WEGOVY «1 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (flextouch) 3 ml (1,34 mg / ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi».

Codice A.I.C.: 053138018.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: WEGOVY «1 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (flextouch) 3 ml (1,34 mg / ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi».

Codice A.I.C.: 053138018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A03963

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Drovelis»

Estratto determina IP n. 458 del 16 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale DROVELIS 3 mg / 14,2 mg film-coated tablet - 28 Tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/21/1547/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: DROVELIS «3 mg / 14,2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse».

Codice A.I.C.: 053132015 (in base 10) 1LPGRH(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa attiva rosa contiene:

principio attivo: 3 mg di drospirenone ed estetrolo monoidrato equivalente a 14,2 mg di estetrolo. La compressa di placebo bianca non contiene principi attivi;

eccipienti: compresse rivestite con film attive rosa.

nucleo della compressa: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «Drovelis contiene lattosio e sodio»), amido glicolato di sodio (vedere paragrafo 2 «Drovelis contiene lattosio e sodio»), amido di mais, povidone K30, magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E553b), olio di semi di cotone idrogenato, biossido di titanio (E171), ossido di ferro rosso (E172);

compresse rivestite con film placebo bianche;

nucleo della compressa: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 «Drovelis contiene lattosio e sodio»), amido di mais, magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), idrossipropilcellulosa (E463), talco (E553b), olio di semi di cotone idrogenato, biossido di titanio (E171).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DROVELIS «3 mg / 14,2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse».

Codice A.I.C.: 053132015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DROVELIS «3 mg / 14,2 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/alu) - 28 compresse».

Codice A.I.C.: 053132015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03964

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Nustendi»**

Estratto determina IP n. 460 del 16 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale 048668026 autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1424/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, Copenhagen V - 1620 Copenhagen.

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Aclar/Alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053130011 (in base 10) 1LPDSV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 180 mg di acido bempedoico e 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2 «Nustendi contiene lattosio e sodio»);

cellulosa microcristallina (E460);

sodio amido glicolato (tipo A) (vedere la fine del paragrafo 2 «Nustendi contiene lattosio e sodio»);

idrossipropilcellulosa (E463);

stearato di magnesio (E470b);

silice colloidale anidra (E551);

sodio laurilsolfato (E487) (vedere la fine del paragrafo 2 «Nustendi contiene lattosio e sodio»);

povidone (K30) (E1201);

alcool polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), talco (E553b), biossido di titanio (E171), lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132), glicerolo mono caprilcaprato, lacca di alluminio contenente blu brillante FCF (E133).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Aclar/Alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053130011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Aclar/Alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053130011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione

all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03965

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Nilemdo»**

Estratto determina IP n. 459 del 16 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale NILEMDO 180 mg film coated tablet, 28 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1425/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, Copenhagen V 1620 - Copenhagen.

Confezione: NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053131013 (in base 10) 1LPFS5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 180 mg di acido bempedoico;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2 «Nilemdo contiene lattosio e sodio»);

cellulosa microcristallina (E460);

sodio amido glicolato (tipo A) (vedere la fine del paragrafo 2 «Nilemdo contiene lattosio e sodio»);

idrossipropilcellulosa (E463);

stearato di magnesio (E470b);

silice colloidale anidra (E551);

alcool polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), talco (E553b), biossido di titanio (E171), macrogol/PEG (E1521).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053131013.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 053131013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione



all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03966

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina e ezetimibe, «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 440/2026 del 31 luglio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB - Q.II.e.6.a.2) che comporta di conseguenza l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA E EZETIMIBE DOC anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL A.I.C. n. 045827072 base 32 1CQK00;

«10 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045827084 base 32 1CQK0D;

«20 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 045827096 base 32 1CQK0S;

forma farmaceutica: compresse;

principio attivo: rosuvastatina e ezetimibe;

codice pratica: NIB/2026/550.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano - codice fiscale 11845960159.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le nuove confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04010

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cromo cloruro esaidrato, rame cloruro diidrato, cloruro ferrico esaidrato, manganese cloruro tetraidrato, potassio ioduro, sodio fluoruro, sodio molibdato diidrato, sodio selenito anidro, zinco cloruro, «Trosarum».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 235 del 31 luglio 2026

Codice pratica: MCA/2023/40;

Procedura europea n. DE/H/7648/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TROSA-RUM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia (Cipro).

Confezioni:

«Concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052694015 (in base 10) 1L82ZZ (in base 32);

«Concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052694027 (in base 10) 1L830C (in base 32);

«Concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052694039 (in base 10) 1L830R (in base 32).

Principi attivi: cromo cloruro esaidrato, rame cloruro diidrato, cloruro ferrico esaidrato, manganese cloruro tetraidrato, potassio ioduro, sodio fluoruro, sodio molibdato diidrato, sodio selenito anidro, zinco cloruro.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Demo S.A. Pharmaceutical Industry - 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052694015 (in base 10) 1L82ZZ (in base 32);

«concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052694027 (in base 10) 1L830C (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: «Concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 052694039 (in base 10) 1L830R (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 26 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04011

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perindopril arginina, indapamide, «Perindopril e Indapamide Mylan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 236 del 31 luglio 2026

Codice pratica: DC/2024/504;

Procedura europea n. NL/H/5649/003/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERINDOPRIL E INDAPAMIDE MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (MI), Italia;

confezioni:

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041100254 (in base 10) 1768YY (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 041100266 (in base 10) 1768ZB (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 90 (3 X 30) in flacone HDPE - A.I.C. n. 041100278 (in base 10) 1768ZQ (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/LDPE-HDPE/AL - A.I.C. n. 041100280 (in base 10) 1768ZS (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/LDPE-HDPE/AL - A.I.C. n. 041100292 (in base 10) 176904 (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/LDPE-HDPE/AL - A.I.C. n. 041100304 (in base 10) 17690J (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/LDPE-HDPE/AL - A.I.C. n. 041100316 (in base 10) 17690W (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/LDPE-HDPE/AL - A.I.C. n. 041100328 (in base 10) 176918 (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041100330 (in base 10) 17691B (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041100342 (in base 10) 17691Q (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041100355 (in base 10) 176923 (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041100367 (in base 10) 17692H (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041100379 (in base 10) 17692V (in base 32).

Principi attivi: perindopril arginina, indapamide.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Mylan Hungary Kft - Mylan Ut 1, 2900 Komárom, Ungheria;

Mylan Germany GmbH - Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In

tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 6 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04012**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozex»***Estratto determina AAM/PPA 435/2026 del 23 luglio 2026*

Si autorizza la seguente variazione: variazione: tipo II C.I.4 - Aggiornamento dei paragrafi 2, 4.4, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per implementare un'avvertenza relativa al rischio di epatotossicità in pazienti con sindrome di Cockayne, adeguamento alla linea guida sugli eccipienti e al QRD *template*; modifiche editoriali per il medicinale ROZEX.

Codice pratica: VN2/2025/192.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Manara Luciano n. 15 - 20122 Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

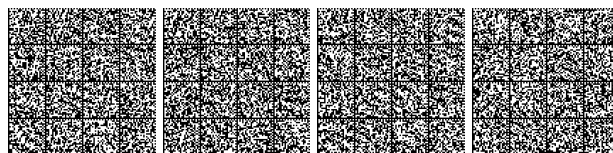
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04066

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daktarin»*Estratto determina AAM/PPA 436/2026 del 23 luglio 2026*

Si autorizza la seguente variazione:

C.I.4 modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.6 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, della formulazione «gel orale» (confezione 060) in seguito all'aggiornamento del *Company Core Data Sheet* (CCDS) sulla base dei dati di farmacovigilanza *post marketing*,

per il medicinale DAKTARIN - A.I.C. n 024957.

Codice pratica: VN2/2026/100.

Titolare A.I.C.: Kenvue Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00071 Santa Palomba - Pomezia - Roma.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04067

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) dei vini «Colli Euganei».**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e, in particolare, l'art. 61, comma 3, del predetto decreto ministeriale, ai sensi del quale le previgenti disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione per le quali la relativa domanda è stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte prima - n. 281 del 6 novembre 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il provvedimento prot. n. 0049213 del 4 luglio 2018 del dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, secondo comma del regolamento delegato (UE) 2019/33, è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Euganei»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei Vini Colli Euganei, acquisita ai prot. ingresso MASAF-PQA I nn. 0678290, 0678291 e 0678296 del 30 dicembre 2024, come integrata dal predetto Consorzio con prot. ingresso MASAF-PQA I nn. 0030735, 0031009 e 0031010 del 22 gennaio 2026, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Euganei», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;



Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto (prot. ingresso MASAF-PQA I n. 0098165 del 3 marzo 2025 e prot. ingresso MASAF-PQA I n. 0136317 del 20 marzo 2026);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 28 luglio 2026;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Euganei».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Colli Euganei».

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito *internet* del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità ==> Indicazioni geografiche e Specialità tradizionali garantite ==> Vini DOP e IGP ==> Procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione ==> Procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione svolte ai sensi della normativa previgente (D.M. 07/11/2012 e D.M. 06/12/2021) ==> Anno 2026 ==> 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari ==> Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari ovvero al seguente *link*:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23951>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari ==> Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

26A04037

MINISTERO DELL'INTERNO

Individuazione delle modalità di realizzazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari di cui ai decreti 10 aprile e 23 aprile 2026, per i quali il Ministero dell'interno è stato individuato come amministrazione centrale competente.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Direttore centrale per la finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 21 luglio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 31 luglio 2026 n. 3499, recante l'individuazione delle modalità di realizzazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari di cui ai decreti interministeriali del 10 aprile e del 23 aprile 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 772 e seguenti, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per i quali il Ministero dell'interno è stato individuato come amministrazione centrale competente.

26A04176

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ripartizione dei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai laureati appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 31 luglio 2026, prot. n. 987, sono state ripartite tra le università sedi delle scuole di specializzazione di area sanitaria le millecinquecentoventi borse di studio finanziate con fondi statali, relative al primo anno di accesso per l'anno accademico 2025/2026, destinate ai laureati appartenenti alle categorie professionali di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, veterinari e psicologi).

Il testo del decreto e i relativi allegati sono consultabili sul sito del Ministero dell'università e della ricerca ai seguenti link:

www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-987-del-31-07-2026;

www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/lofferta-formativa-titoli-rilasciati/scuole-di-specializzazione

Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04175

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 gennaio 2026.

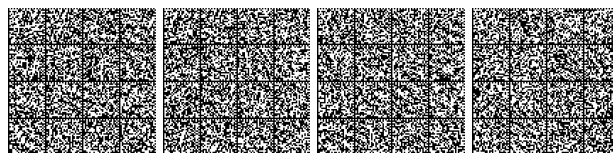
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007530/PG-L-165 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 28 gennaio 2026, concernente la rivalutazione, per l'anno 2026, degli importi delle pensioni in essere al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 31 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

26A04086

Approvazione delle modifiche al regolamento per l'assegnazione di sussidi a sostegno della genitorialità adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 6/IIAN in data 30 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007507/VET-L-136 del 26 giugno 2026 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento per l'assegnazione di sussidi a sostegno della genitorialità, adottate dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV con delibera n. 6/IIAN in data 30 novembre 2025.

26A04087



Approvazione della delibera n. 150/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 9 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007510/COM-L-235 del 26 giugno 2026 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera n. 150/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 9 settembre 2025, concernente la rivalutazione degli importi relativi ai contributi e alle prestazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 26, 27, 34, 35, 43, 45, 46-bis e 48 del regolamento unitario, per l'anno 2026.

26A04088**Approvazione della delibera n. 4 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 28 gennaio 2026.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007531/PG-L-166 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 28 gennaio 2026, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2026, di cui all'art. 37 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza, in misura pari a euro 23,70 *pro-capite*, da porre a carico dei giornalisti liberi professionisti.

26A04089**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Europrogramme Fiduciaria S.p.a.», in Milano.**

Con d.d. 31 luglio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto interministeriale 25 marzo 1969, modificato in data 31 marzo 1971 e in data 17 dicembre 1975, alla società «Europrogramme Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 00834350159, deve intendersi riferita alla società «Europrogramme Fiduciaria S.r.l.», a seguito della modifica della forma giuridica.

26A04008**Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Fidiger S.p.a. revisione ed organizzazione aziendale», in breve «Fidiger S.p.a.», in Milano.**

Con d.d. 30 luglio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con d.d. 24 febbraio 2010, modificato in data 15 febbraio 2012, alla «Fidiger S.p.a. revisione ed organizzazione aziendale», in breve «Fidiger S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00849370150, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale con l'eliminazione delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e della contestuale variazione della denominazione sociale in «Pirola Advisory S.p.a.».

26A04009MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-188) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 1 4 *

€ 1,00

